



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.251 del 3° SETTORE del 08/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **LAVORI DI RIGENERAZIONE E POTENZIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI RAGAZZI DEL '99 NEL QUARTIERE DI PORTO DI LEGNAGO - 1^ FASE: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G.B. CAVALCASELLE" FINANZIATO IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR M4C1 I3.3, CIG 992609698A CUP B13H19000320007.AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "GREEN CANTIERI SRL IN RTI CON AFLUTEC SRL" AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 105 D.LGS. N. 50/2016, A FAVORE DELLA DITTA "DE MARCHI SRL".**

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIFORMA E RESILIENZA

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 115 in data 27.06.2023, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Rigenerazione e potenziamento del complesso scolastico di Via dei Ragazzi del '99 nel quartiere di Porto di Legnago - 1^ fase: demolizione e ricostruzione scuola secondaria di 1° grado "G. B. Cavalcaselle", finanziato in parte con fondi dell'Unione europea - Next Generation EU - PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta e dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", Investimento 3.3 "Piano per la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", redatto dall'R.T.P. ATELIER(S) Alfonso Femia S.R.L. - Sertec Engineering Consulting S.R.L. - Arch. Michelangelo Pugliese, per una spesa complessiva di € 6.000.000,00 di cui € 5.114.448,94 per lavori ed € 885.551,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico approvato;

- in seguito all'adozione della determinazione dirigenziale a contrarre in data 27 giugno 2023, n. 501/3°, è stata indetta la procedura aperta telematica per l'affidamento dei suddetti lavori, da espletarsi sulla

piattaforma Sintel di Aria Lombardia, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

- in esecuzione della determinazione dirigenziale in data 10.08.2023, n. 638/3, di aggiudicazione dei lavori in oggetto, è stato stipulato in data 02.11.2023, al N. 27 S.P, il contratto di appalto con la ditta appaltatrice GREEN CANTIERI S.R.L., con sede in Castel Mella (BS), capogruppo del RTI con AFLUTEK S.R.L., per l'importo contrattuale di € 4.459.166,19 di cui € 67.600,95 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;

- trattandosi di affidamento avviato prima del 1° luglio 2023, secondo il disposto dell'art. 226, commi 8 e 9, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il contratto suindicato è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. (in seguito "Codice dei contratti") e, quale intervento finanziato in parte con le risorse del PNRR, dalle specifiche disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e al D.L. 13/2023, pertanto, il subappalto viene autorizzato secondo le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 2.9 del Capitolato speciale d'appalto - nuova costruzione;

PRESO ATTO che con precedenti determinazioni in data 12.02.2025 n. 103, 16.02.2024 n. 131/3, 29.04.2024 n. 342/3, 06.05.2024 n. 361/3, 17.07.2024 n. 568/3, sono già stati autorizzati i subappalti richiesti dall'appaltatore per un importo complessivo pari ad € 775.000,00 per lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG1;

VISTA la documentazione presentata dalla ditta appaltatrice, pervenuta in atti del protocollo N. 14545 del 25.03.2025, in seguito integrata con prot. N. 16228 del 02.04.2025 e n. 16874 del 07.04.2025, riguardante la richiesta di voler subappaltare alcune prestazioni rientranti nella categoria scorporabile OG11 riguardanti, in particolare, opere di "Impianti idraulici", dell'importo presunto di euro 88.000,00, inclusi euro 2.700,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice DE MARCHI SRL (P.Iva: 04140990237), con sede in Lavarone (TN), via Dante n. 34/1;

ATTESO che, in base a specifica clausola prevista nel suindicato contratto di appalto, ai sensi dell'art. 105 commi 1 e 2 del D.Lgs. N. 50/2016, è stata indicata la volontà dell'appaltatore di subappaltare tale tipologia di lavorazioni, rientranti nella categoria scorporabile OG11;

ACCERTATO che:

- nella formulazione dell'offerta in sede di gara, l'impresa appaltatrice aveva dichiarato nel DGUE - reso dalla ditta mandante Aflutec srl - di voler subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di cui alla summenzionata richiesta;

- la medesima ditta appaltatrice, congiuntamente alla richiesta di subappalto sopra citata, ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, riguardante:

- la dichiarazione attestante l'assenza, in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- le dichiarazioni circa la sussistenza di forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con il subappaltatore (ex art. 105, comma 18, D. Lgs. n. 50/2016);

- le dichiarazioni rese dal subappaltatore in relazione all'intervento a valere sul PNRR;

- il contratto di subappalto, debitamente firmato dalle parti, per l'importo di € 88.000,00, di cui € 2.700,00 per oneri per la sicurezza, è comprensivo di apposite clausole attinenti l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago, nonché degli obblighi inerenti ad intervento a valere sul PNRR, acquisito in atti del Protocollo N. 16874-07/04/2025;

ACCERTATO, altresì, che la ditta subappaltatrice "DE MARCHI SRL":

- risulta qualificata per le prestazioni oggetto di subappalto, stante l'attività esercitata dall'impresa e la qualificazione all'esecuzione di

lavori rientranti nella categoria OS28, risultanti dalla documentazione in atti dell'Ente;

- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in esito alle verifiche disposte sul sistema FVOE di Anac;
- in ordine alla dichiarazione resa dalla ditta, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, attestante l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto, è stata verificata l'iscrizione alla White List della Prefettura di Trento - agg. al 01/04/2025;
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. TN-230535;

CONSIDERATO che:

- l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede i casi di pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice poiché, come da parere dell'Autorità ANAC AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di procedere al rilascio dell'autorizzazione alla ditta appaltatrice "GREEN CANTIERI SRL" al subappalto a favore della ditta "DE MARCHI SRL", risultata in possesso dei requisiti prescritti, stante la documentazione acquisita in atti;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 27.12.2024 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2026-2027";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti in vigore;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, con particolare riferimento all'art. 49 recante Modifiche alla disciplina del subappalto;
- il D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- il D.M. 07.03.2018 n. 49 recante il Regolamento di "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";
- l'art. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 43624 del 25.09.2024 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare, per quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la ditta appaltatrice "GREEN CANTIERI SRL", con sede in Castel Mella (BS), P.Iva. 03799030980, capogruppo del R.T.I. con Aflutec srl, al subappalto a favore della ditta subappaltatrice "DE MARCHI SRL" con sede in Lavarone (TN), via Dante n. 34/1, P.Iva 04140990237, per l'esecuzione di parte delle prestazioni del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria scorporabile "OG11 - Impianti tecnologici", per un importo complessivo stimato di € 88.000,00, di cui € 2.700,00 per oneri della sicurezza, come da istanza in atti del Protocollo, in premessa menzionata;

3) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016, appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- ai sensi dell'art. 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;

- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;

- nei casi espressamente indicati all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'appaltatore ai sensi citato art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;

- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;

- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è stata acquisita la copia del contratto di subappalto concluso con l'impresa subappaltatrice, acquisita in atti al protocollo, in premessa menzionato;

5) di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "GREEN CANTIERI S.R.L.";

7) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 42

del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

